

Consultazione di archivi vigilati.

La consultabilità dei documenti d'archivio è regolata dagli artt. 122- 127 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

I documenti conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

- a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'Articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
- b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

A queste disposizioni sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio.

L'eventuale autorizzazione alla consultazione di documenti degli archivi vigilati contenenti informazioni di natura riservata o dichiarata è di competenza - per il tramite della Soprintendenza Archivistica - del Ministero dell'Interno - Ispettorato per i servizi archivistici, che decide previo parere del Soprintendente archivistico, sentita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno.

Il trattamento dei dati personali da parte di archivisti e storici è legittimo solo se si osserva il Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 14.03.2001 n. 8/P/2001, ora allegato al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'articolo 127 del codice dei beni culturali i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità.

La consultazione di archivi conservati presso soggetti privati prevede l'assunzione dell'obbligo, da parte dello studioso, di osservare il "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici". Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'Articolo 13, si applicano le disposizioni inerenti la consultabilità degli atti riservati.

I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'Articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'Articolo 13, si applicano le disposizioni inerenti la consultabilità degli atti riservati. L'impegno ad osservare il Codice di deontologia e di buona condotta si estende alla consultazione di archivi privati utilizzati per scopi storici, anche quando non sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale.